

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'ASSOCIAZIONE ASTROLABIO -  
PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto d'Intervento Terapeutico in Acqua – P.I.T.A.

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze ed Empoli delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1210 del 26-08-2021;

E

L'Associazione Astrolabio – Associazione Sportiva Dilettantistica APS - organizzazione non lucrativa di promozione sociale, successivamente denominata Associazione, P.IVA: 05302370480 "con sede legale e amministrativa in via Arnolfo 4r - Firenze" in persona del legale rappresentante Sig.ra Angela Manzani nata a Firenze il 21/06/1963, domiciliato per la carica presso via Arnolfo 4r Firenze;

Richiamate

- la legge n. 117/17 (*"Codice del Terzo Settore"*), che riconosce le attività svolta senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolta dagli Enti del Terzo settore tra cui le prestazioni socio-sanitarie (art. 5 comma 1 lett. c);
- la legge regionale n. 40/05 che all'art. 17 (*"Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale"*) prevede, al secondo comma, che le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;
- la legge regionale n. 65/20 che all'art. 1 comma 2 sancisce che la Regione, in attuazione dell'art.4 comma 1, lettera q) dello Statuto, tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione,valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute, all'integrazione ed all'integrazione dei cittadini;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";
- il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"
- la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 179 del 30/01/2019 ("Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e

ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni?”);

- la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28/02/2020 “Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati”;

**Premesso che:**

- L’Associazione Astrolabio:
  - si è costituita nel febbraio del 2003, non ha scopo di lucro;
  - ha come finalità la promozione, diffusione e pratica di attività sportive, culturali, formative, educative e del tempo libero. In particolare favorisce esperienze sportive e culturali nell’ambito socio-sanitario, a sostegno di bambini affetti da Disturbi Generalizzati dello Sviluppo e da altre tipologie di handicap, come momento di incontro, crescita e formazione;
  - ha come peculiarità quella di sperimentare interventi innovativi in contesti naturali, dove il gioco diventa «spazio prossimale» in cui incontrare ed incontrarsi, il contenitore che attiva e produce bisogni comunicativi e che crea e rafforza relazioni ed alleanze nel rispetto delle diversità dei bambini;
- il progetto PITA, ideato e condotto dall’Associazione in questione, costituisce da molti anni un intervento educativo-assistenziale integrato nei percorsi di presa in carico dei minori che presentano diverse forme di disabilità in carico ai servizi di salute mentale infanzia adolescenza Zona Firenze nell’ambito territoriale delle zone distretto fiorentine;  
L’intervento ha rappresentato per tutti i soggetti un’opportunità evolutiva significativa avendo obiettivi diversificati e integrati nell’ambito del sostegno alla relazione e alla comunicazione e nell’ambito della motricità.
- il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale prevede, come priorità:
  - l’implementazione degli interventi abilitativi precoci per particolari condizioni di disabilità (autismo);
  - per i bambini che sviluppano una disabilità complessa nell’infanzia (disturbi autistici, malattie progressive e degenerative, esiti di traumi e neoplasie), la necessità di interventi multiformi ed articolati sviluppati in un’ottica di sistema che includa il sociale, il sanitario e l’educativo;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 - Premessa**

La Premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2 - Obiettivi**

L’Associazione Astrolabio si prefigge di sviluppare e sostenere funzioni intellettive ed adattive di minori disabili quali: autonomia personale, responsabilità sociale, abilità cognitive e motorie, capacità di comunicazione con attività in ambiente acquatico.

Il Progetto infatti intende, favorire lo sviluppo:

- delle interazioni sociali;
- della comunicazione sia verbale che non verbale;
- delle abilità motorie;

- favorire l'espressione creativa ed i processi di mentalizzazione;
- ampliare l'ambito delle competenze e degli interessi.

### **ART. 3 - Percorso di attivazione dell'intervento**

I progetti per i singoli bambini sono predisposti dai servizi di Salute Mentale Infanzia Adolescenza della Zona Firenze dell'Azienda USL Toscana Centro in forma individualizzata secondo le caratteristiche del soggetto, la patologia di base e i livelli di sviluppo raggiunti.

Il neuropsichiatra infantile, su richiesta della famiglia, prende in carico il caso dopo un'attenta analisi e valutazione, e insieme ai Servizi Sociali di zona redigono un progetto terapeutico abilitativo personalizzato in favore del minore e della sua famiglia.

Il progetto PITA è inserito tra gli interventi educativi assistenziali per i bambini che presentano patologie gravi (cerebropatie, ritardo mentale, disturbi pervasivi dello sviluppo) realizzato attraverso attività collettive in acqua che favoriscono la socializzazione, lo sviluppo dei canali comunicativi e lo scambio relazionale.

### **ART. 4 - Sede e modalità di espletamento delle attività**

Il progetto è rivolto a 168 bambini e si svolge presso la piscina Costoli (vasca ricreativa) del Comune di Firenze con frequenza settimanale o bisettimanale. Per un totale di 30/60 incontri annuali suddivisi trimestralmente con cadenza indicativamente parallela a quella scolastica.

Il tipo di intervento prevede, come sua peculiarità, la co-presenza in acqua di quattro/cinque operatori e altrettanti minori che possono interagire tra loro.

### **ART. 5 - Risorse umane**

Il progetto si avvale di n. 9 operatori specificatamente dedicati:

- n. 3 neuropsicomotricisti
- n. 2 psicomotricisti
- n. 1 pedagoga
- n. 2 psicologi psicoterapeuti
- n. 1 insegnante scienze motorie

### **ART. 6 - Monitoraggio degli obiettivi**

Il raggiungimento degli obiettivi di conseguenza la verifica degli esiti dell'intervento, da valutare contemporaneamente a tutti gli altri interventi messi in atto sul bambino e la sua famiglia, nonché l'efficacia dei trattamenti, verrà effettuata attraverso la somministrazione del test VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale) attualmente la scala psicometrica, utilizzata a livello internazionale per la valutazione del livello adattivo di un individuo.

Le aree valutabili attraverso il test sono:

- Comunicazione,
- Abilità quotidiane,
- Socializzazione,
- Abilità motorie.

Tale test dovrà essere somministrato prima dell'intervento e nelle verifiche successive.

Coerentemente con il percorso di presa in carico da parte dei servizi, l'invio da parte dei neuropsichiatri infantili di riferimento al progetto PITA comporta una costante verifica delle attività previste dal progetto e una valutazione dei risultati conseguiti sul singolo paziente.

#### **ART. 7 - Responsabile Aziendale del Progetto**

Il responsabile aziendale del Progetto è il Dott. Roberto Leonetti – Direttore UF Salute Mentale infanzia adolescenza Zona Firenze, che dovrà monitorare e verificare l'effettiva realizzazione del progetto.

#### **ART. 8 - Corrispettivo e Fatturazione**

L'Azienda USL Toscana Centro corrisponderà all'Associazione, per l'attività prevista dal presente atto, la cifra di € 24.000,00= con le seguenti modalità e dietro presentazione di idonei documenti fiscali, che dovranno essere validati e controfirmati, per attestare la regolare esecuzione del progetto, dal Responsabile Aziendale:

- la prima tranche, di € 12.000,00= pari al 50% dell'importo complessivo, dopo la sottoscrizione della presente convenzione;
- la seconda tranche, di € 12.000,00= pari al restante 50%, al termine del progetto previa dimostrazione dell'avvenuta realizzazione del progetto stesso, del risultato conseguito e del rendiconto delle spese sostenute.

L'erogazione della 2° tranche è quindi subordinata alla presentazione, di una relazione dettagliata da parte del soggetto attuatore, che illustri l'attività svolta e la conclusione del progetto rispetto ai risultati attesi e della rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, entrambe debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione e validate dal Responsabile scientifico del progetto, Dott. Roberto Leonetti.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione oltre il volume economico del finanziamento assegnato e l'Associazione concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume.

L'Associazione dovrà fatturare in formato elettronico all'Azienda USL Toscana Centro secondo le nuove disposizioni in materia ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014).

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

La liquidazione dei suddetti documenti verrà effettuata entro 90 giorni dalla ricezione degli stessi, sulla base della validazione e controfirma del Responsabile Aziendale competente.

#### **ART. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Associazione si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto deve, per i pagamenti relativi al presente contratto, utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

#### **ART. 10 - Documento Unico di Regolarità Contributiva**

L'Azienda sanitaria provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se l'Associazione è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti).

In caso di DURC negativo l'Azienda sanitaria attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

Nulla sarà dovuto, in caso di DURC irregolare, per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

#### **ART. 11 - Trattamento dei dati personali**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e di trattare i dati personali nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.LGS 101/2018 nonché nel rispetto del GDPR n. 679-16.

L'Associazione tratterà i dati personali nel rispetto della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".

L'Associazione, nella persona del suo Legale Rappresentante, è il responsabile del trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

#### **ART. 12 - Durata**

Il progetto si svolge nell'anno 2022. Il presente contratto può essere rinnovato per un ulteriore anno, ovvero fino alla data del 31-12-2023, in caso di permanenza della copertura finanziaria e previo accordo tra le parti debitamente recepito. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Associazione.

#### **ART. 13 - Norme generali**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e/o regolamenti che disciplinano la materia, nonché alle norme del Codice Civile.

#### **ART. 14 - Spese e Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma II del D.P.R. 26.04.86 n. 131.

Le spese relative alla presente convenzione (eventuale bollo incluso) sono a carico dell'Associazione.

### **ART. 15 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per l'Azienda. USL Toscana Centro

Il Direttore SOSD Serv. amm.vi per territorio e sociale Firenze e Empoli

Dr.ssa Annalisa Ghibelli

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs. 81/2005 o firma autografa*

Per l'Associazione Astrolabio

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Angela Manzani

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs. 81/2005 o firma autografa*